

REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1990

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3891/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3948/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dal regolamento (CEE) n. 3891/89 e (CEE) n. 3892/89 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 970/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3948/89 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,

refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1990;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 1990 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3948/89 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di luglio 1990 per 4 736,50 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 32.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.